



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari

(OID, RS 817.022.16)

del 8.12.2023

## I. Situazione iniziale

### Aspetti generali

L'OID sarà adattata al diritto dell'UE nell'ambito della presente revisione. Nei settori in cui il diritto svizzero differisce da quello UE (indicazione dell'origine degli ingredienti, caratterizzazione degli allergeni), vengono proposte soluzioni che riducono gli ostacoli al commercio esistenti.

### Dichiarazione dell'origine degli ingredienti primari

I requisiti che indicano quando l'origine di un ingrediente debba essere dichiarata differiscono tra la Svizzera e l'UE. In Svizzera, la dichiarazione dell'origine deve essere fatta solo se l'ingrediente è contenuto in una quantità significativa (art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 OID) e se la presentazione dell'imballaggio della derrata alimentare induce a pensare che tale ingrediente abbia un'origine diversa (protezione dagli inganni, art. 16 cpv. 1 lett. b OID). Mentre in Svizzera il Paese di produzione deve essere sempre indicato, nell'UE il Paese d'origine o il luogo di provenienza deve essere indicato solo se la mancanza di questa indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore sul Paese d'origine o il luogo di provenienza reale della derrata alimentare e, in certi casi, per la carne. Quando il Paese di origine o il luogo di provenienza di una derrata alimentare è indicato e non è lo stesso del Paese di origine o del luogo di provenienza del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario o deve essere indicato che l'ingrediente primario proviene da un Paese di origine o da un luogo di provenienza diverso dalla derrata alimentare (art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>1</sup>). L'indicazione obbligatoria del Paese di produzione in Svizzera (art. 12 cpv. 1 della legge sulle derrate alimentari, LDerr, RS 817.0) può quindi essere sufficiente nell'UE per far scattare l'obbligo di dichiarare l'origine degli ingredienti se il Paese di produzione e il Paese di origine dell'ingrediente non coincidono.

Anche il tipo di indicazione dell'origine è regolamentato in modo diverso. In Svizzera, occorre fornire un'indicazione precisa (ad es. «Italia»). Se l'ingrediente proviene da diversi Paesi, allora tutti i Paesi devono essere elencati; una lista selettiva non è autorizzata. Questo vale anche se l'indicazione è fornita su base volontaria (art. 39 cpv. 2 OID). Nell'UE sono ammessi diversi tipi di indicazioni (regolamento di esecuzione (UE) 2018/775<sup>2</sup>). Oltre all'indicazione precisa del Paese come in Svizzera, sono possibili sia regioni geografiche più ampie con una formulazione positiva e negativa (ad es. «UE», «non UE» e «UE e non UE»), sia indicazioni come «L'ingrediente non proviene dal ... (Paese di produzione)». Tuttavia,

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, GU L 131 del 29.5.2018, pag. 8.



una lista selettiva non è consentita nemmeno nell'UE. Questa differenza di regolamentazione porta a ostacoli al commercio.

Per ridurre questi ostacoli commerciali, tale modifica – in deroga all'articolo 39 capoverso 2 OID – crea la possibilità, per l'indicazione volontaria dell'origine degli ingredienti, di indicare regioni geografiche più ampie con una formulazione positiva (come «UE» o «Sudamerica»). Tuttavia, se i requisiti per un'indicazione obbligatoria dell'origine in Svizzera sono soddisfatti, allora, come finora, deve essere fornita un'indicazione precisa.

### **Dichiarazione degli allergeni**

In Svizzera, la dichiarazione degli allergeni è obbligatoria da molti anni, anche quando possono entrare involontariamente in una derrata alimentare oltre un certo livello (art. 11 cpv. 5 OID). Nel 2010, la lettera informativa n. 161 intitolata «La caratterizzazione di allergeni in miscele casuali» ha affrontato in modo approfondito la problematica delle contaminazioni incrociate o miscele involontarie. La lettera informativa è diventata obsoleta con la revisione del diritto alimentare del 2017. Anche se le regole per la dichiarazione degli allergeni non sono cambiate, l'introduzione dell'articolo 39 capoverso 2 OID, che disciplina la dichiarazione volontaria di informazioni ai sensi dell'articolo 3 OID, ha cambiato il contesto di questa regolamentazione. Di conseguenza, l'eccezione per la dichiarazione per gruppo («noci» o «cereali contenenti glutine») in caso di miscele involontarie al di sotto del limite di dichiarazione non era più ammessa. Questo ha portato a problemi nella dichiarazione per le derrate alimentari caratterizzate secondo i regolamenti dell'UE. Anche se nell'UE la dichiarazione delle miscele involontarie di allergeni non è obbligatoria e non è regolamentata, in pratica la presenza di tracce di allergeni è generalmente dichiarata al di sotto dei limiti stabiliti dall'articolo 11 capoverso 5 OID, sotto termini generici come «frutta oleaginosa» o «frutta a guscio». Al fine di limitare gli ostacoli al commercio, in deroga all'articolo 39 capoverso 2 OID, si propone di consentire le miscele di allergeni involontarie come termine generico anche nel diritto svizzero, ma solo se si tratta di una dichiarazione volontaria al di sotto dei limiti massimi stabiliti.

## **II. Commento alle singole disposizioni**

### **Art. 3 cpv. 1 lett. j**

Nella precedente revisione, l'articolo 17 è stato modificato. I pesci non sono più regolamentati. Di conseguenza, l'espressione «nonché per il pesce» è stata eliminata dall'articolo 3 capoverso 1 lettera j, in quanto il rimando all'articolo 17 non è più corretto.

### **Art. 5 cpv. 1 lett. e**

Poiché l'articolo 22 capoverso 3 viene abrogato, il rimando in questa disposizione deve essere adeguato.

### **Art. 8 cpv. 2**

Concerne soltanto il testo francese. Mancava la precisazione secondo cui tutti gli ingredienti debbano essere elencati nell'elenco degli ingredienti con la loro denominazione specifica. Il tenore del capoverso 2 deve pertanto essere il seguente:

*<sup>2</sup> Tous les ingrédients doivent être indiqués par leur dénomination spécifique dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Le pourcentage en masse des ingrédients au moment de la transformation de la denrée alimentaire est déterminant.*

### **Art. 11 cpv. 6, 7 e 7<sup>bis</sup>**

Cpv. 6 e 7: i termini «miscele o contaminazioni involontarie» sono stati uniformati ovunque con le formulazioni del capoverso 5.

Cpv: 7<sup>bis</sup>: la dichiarazione degli allergeni deve essere sempre precisa, indicando ad esempio il tipo di frutta a guscio o di cereali contenenti glutine in questione. Questo vale anche per la dichiarazione degli allergeni che non sono stati aggiunti intenzionalmente a una derrata alimentare, ma che possono comunque essere involontariamente presenti superando con la relativa percentuale il limite massimo, come definito nel capoverso 5 (contaminazione incrociata o miscela involontaria). Tuttavia, i produttori possono dichiarare la potenziale presenza di allergeni (tracce o miscele involontarie) al di sotto di questo limite su base volontaria (cpv. 7). Solo in questo caso è ora consentito dichiarare la presenza di tracce di

allergeni con i termini generici «noci», «frutta oleaginosa», o «frutta a guscio» per gli allergeni dell'allegato 6 numero 8 o «cereali contenenti glutine» per gli allergeni dell'allegato 6 numero 1. Questo costituisce una deroga all'articolo 39 capoverso 2. Occorre menzionare che la presenza di arachidi deve sempre essere dichiarata separatamente, dato che si distinguono dalla frutta a guscio in termini sia botanici sia allergologici (allegato 6 n. 5).

Questa modifica non esenta la persona responsabile dall'obbligo di prendere tutte le misure necessarie per evitare, per quanto possibile, miscele involontarie, come specificato nel capoverso 6, che rimane invariato. È sua responsabilità informare il consumatore nel modo più accurato possibile sulle derrate alimentari immesse sul mercato, e questa eccezione non deve quindi essere utilizzata in modo improprio. Infatti, una dichiarazione degli allergeni per gruppo non costituisce un'informazione precisa e completa per chi soffre di un'allergia alimentare.

#### **Art. 15 cpv. 3<sup>bis</sup> e 5**

Capoverso 3<sup>bis</sup>: questo capoverso è stato aggiunto per garantire una maggiore trasparenza sull'origine del pane e dei prodotti di panetteria fine. In precedenza, impasti di pane importati dall'estero e poi semplicemente cotti sul posto in Svizzera avevano «Svizzera» come Paese di produzione, il che poteva essere considerato un inganno ai danni del consumatore. D'ora in poi, la semplice operazione di cuocere un impasto, per esempio, non conferisce al prodotto l'indicazione del Paese di produzione come luogo di cottura, anche se questa operazione ha portato a una nuova denominazione specifica del prodotto alimentare.

Capoverso 5: questa precisazione permette di limitare l'obbligo di dichiarare la zona di pesca ai prodotti della pesca definiti nell'allegato I lett. a–c del regolamento UE 1379/2013<sup>3</sup>.

#### **Art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup>**

In Svizzera, quando l'indicazione dell'origine degli ingredienti è obbligatoria alle condizioni previste dall'articolo 16, essa deve menzionare il Paese esatto di origine del prodotto di base utilizzato come ingrediente ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2. D'ora in poi è possibile indicare una regione geografica più ampia come origine dello stesso, se un ingrediente è stato indicato *su base volontaria* (cpv. 2<sup>bis</sup>). Altre indicazioni consentite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 rimangono vietate in Svizzera (ad es. indicazioni negative come «non UE»). Questo capoverso costituisce un'eccezione all'articolo 39 capoverso 2 sull'informazione volontaria.

#### **Art. 17**

Il contenuto di questo articolo non viene modificato. Solo la struttura e la formulazione sono state adeguate per garantire che il capoverso 5 non sia da considerarsi un'eccezione dall'obbligo di dichiarazione dei numeri di autorizzazione ai sensi del capoverso 1 lettera a per i singoli pezzi di carne di bovino. Questa nuova struttura chiarisce inoltre che le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c sono obbligatorie in ogni caso. Per mantenere l'uniformità, il capoverso 3 viene strutturato in modo identico al capoverso 1.

Nei capoversi 2 lettera a e 4 lettera a, l'indicazione «UE» viene adattata a «UE/SEE» in analogia con la frase introduttiva.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, la carne fresca è carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione. Pertanto, il termine carne è stato uniformato ovunque con «carne fresca».

Il capoverso 6 è stato ripreso senza modifiche.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

## **Art. 18**

L'articolo 18 è sottoposto a revisione totale. Il capoverso 1 equivale al primo periodo del precedente capoverso 1. Il capoverso 2 lettere a, b e c è nuovo. Esso consente ulteriori deviazioni del tenore alcolico effettivo nel caso di bevande alcoliche in cui possano verificarsi deviazioni superiori allo 0,5 per cento in volume (cpv. 2 lett. d; precedentemente cpv. 1 secondo periodo). Ciò costituisce un'armonizzazione parziale con la legislazione UE pertinente in questo ambito (art. 44 del regolamento (UE) n. 2019/33<sup>4</sup> e allegato XII del regolamento (UE) n. 1169/2011). Il capoverso 3 corrisponde al precedente capoverso 2.

## **Art. 21**

L'articolo 21 viene completamente rivisto, poiché in questo articolo, e non più nell'articolo 22 capoverso 4, si stabiliscono ora i casi in cui una dichiarazione del valore nutritivo deve essere effettuata per le derrate alimentari di cui all'allegato 9.

Il capoverso 1 disciplina – come in precedenza – il principio che una dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria.

Per le derrate alimentari secondo l'allegato 9 – in deroga al capoverso 1 – una dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria solo in casi specifici (cpv. 2). Al capoverso 2 viene ora aggiunta la lettera e. La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per le derrate alimentari che riportano informazioni sull'osmolarità, anche se sono elencate nell'allegato 9. Se una dichiarazione del valore nutritivo non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui all'allegato 9, può continuare a essere fornita su base volontaria.

Il capoverso 3 corrisponde al precedente capoverso 3.

## **Art. 22**

L'articolo 22 disciplina le informazioni richieste per una dichiarazione conforme del valore nutritivo. Il capoverso 2 è abrogato, quindi le indicazioni nutrizionali con solo informazioni sul valore energetico, il contenuto di grassi, carboidrati, proteine e sale (Big 5) non sono più consentite. A causa dell'abrogazione del capoverso 2, l'eccezione nel capoverso 3 non è più necessaria. I casi in cui una dichiarazione del valore nutritivo è richiesta per le derrate alimentari di cui all'allegato 9 sono ora disciplinati nell'articolo 21 capoverso 2. Anche il capoverso 4 può quindi essere abrogato.

## **Art. 23**

A causa della nuova strutturazione dell'articolo 22, i riferimenti all'articolo 22 capoverso 1 possono essere cancellati, dal momento che sono superflui, visto che ora è possibile solo una variante della dichiarazione del valore nutritivo e non più la Big 5 o Big 7 come finora.

## **Art. 24 cpv. 2**

Nella versione francese viene eliminata una parola scritta due volte.

## **Art. 35 cpv. 5**

Le eccezioni ai sensi dell'articolo 35 capoverso 5 non dovrebbero più essere concesse, come in precedenza, sotto forma di decisione individuale<sup>5</sup>. Dovrebbe essere possibile per tutti i distributori utilizzare queste denominazioni generali. Pertanto, l'articolo 35 capoverso 5 viene adeguato di conseguenza. Le eccezioni in questione saranno, se del caso, elencate nel nuovo allegato 14a. Attualmente, nell'allegato 14a non vi è ancora nessuna voce.

## **Art. 42b**

Le disposizioni relative all'informazione volontaria sull'osmolarità delle bevande sono ora disciplinate nell'OID anziché nell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione; GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

<sup>5</sup> Finora non è stata concessa alcuna eccezione attraverso una decisione individuale.

esigenze nutrizionali (ODPPE). Pertanto, questa informazione volontaria è possibile anche per le bevande diverse da quelle per sportivi, a condizione che siano soddisfatti i requisiti (cpv. 1). Tuttavia, queste indicazioni non sono consentite sulle bevande contenenti caffeina o sulle bevande alcoliche (cpv. 2). Inoltre, è stata apportata una modifica per cui una bevanda con un'osmolarità di 260 mOsm per litro non può più essere descritta come isotonica e ipotonica, ma solo come isotonica (riguarda solo la versione tedesca).

## **Allegati**

### **Allegato 5**

#### **Parte B, C ed E**

L'articolo 10 si riferisce solo all'elenco degli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate. Pertanto, dovrebbe essere sostituito da un rimando all'articolo 11, che regola la caratterizzazione degli ingredienti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate.

#### **Parte D n. 1.1**

*Concerne soltanto la versione tedesca.* A livello di contenuto non è stata effettuata alcuna modifica.

#### **Allegato 6 n. 1 e 8**

Il contenuto dell'allegato rimane invariato, soltanto la formulazione del numero 1 e del numero 8 sono state modificate.

Numero 1: la formulazione è stata modificata leggermente al fine di allinearsi alla formulazione del regolamento europeo (regolamento (UE) n. 1169/2011). Pertanto, nel caso del farro e del frumento Khorasan, non è obbligatorio specificare che si tratta di una varietà di grano.

Numero 8: *concerne soltanto la versione tedesca*; è stato aggiunto il termine «Schalenfrüchte» per adottare la terminologia utilizzata nel regolamento UE (regolamento (UE) n. 1169/2011) e nell'articolo 11, capoverso 7<sup>bis</sup> di questa ordinanza. Allegato 14

L'indicazione sulla salute sulle soluzioni di carboidrati è stata inclusa di recente (regolamento di esecuzione (UE) 2021/686<sup>6</sup>).

L'indicazione sulla salute per il chitosano non era precedentemente permessa per gli integratori alimentari. Questa eccezione viene cancellata. In linea di principio, l'uso dell'indicazione sulla salute per il chitosano negli integratori alimentari è pertanto ora possibile. Inoltre, le condizioni d'uso sono state adattate linguisticamente (questo adattamento riguarda solo la versione italiana)

L'obbligo già esistente per gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti di informare i consumatori sulla dose massima giornaliera totale quando si utilizzano indicazioni sulla salute relative all'acido docosaesaenoico (DHA), all'acido docosaesaenoico (DHA/EPA) e all'acido eicosapentaenoico (EPA) nonché all'acido docosaesaenoico (DHA) e all'acido eicosapentaenoico (EPA) viene esteso agli alimenti sportivi. In Svizzera, gli alimenti sportivi non rientrano né tra gli integratori alimentari né tra le derrate alimentari arricchite e devono quindi essere elencati separatamente. Le condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute relative all'acido eicosapentaenoico (DHA/EPA) e all'acido docosaesaenoico (DHA) e all'acido eicosapentaenoico (PA) vengono adattate per allinearle alla legislazione dell'UE. Viene omessa la specificazione che DHA ed EPA devono essere utilizzati in combinazione. Questo è già chiaro dalla formulazione delle indicazioni sulla salute. Non è stata effettuata alcuna modifica materiale. Le quantità indicate di DHA ed EPA continuano a essere applicate alla combinazione delle due sostanze. Le indicazioni sulla salute relative all'acido docosaesaenoico (DHA) e relative all'acido docosaesaenoico (DHA) e all'acido eicosapentaenoico (EPA) sono state adattate per corrispondere al diritto europeo (questa modifica riguarda solo la versione francese).

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2021/686 della Commissione, del 23 aprile 2021, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, GU L 143 del 27.4.2021, pag. 80.

L'indicazione sulla salute per l'inulina estratta da cicoria era protetta ai sensi del regolamento (UE) 2015/2314<sup>7</sup>. Il periodo di protezione è ora scaduto e il riferimento alla protezione viene pertanto eliminato.

Le indicazioni sulla salute per i sostituti dello zucchero (ossia edulcoranti intensi; xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lattitolo, isomalto, eritritolo, sucralosio e polidestrosio o D-tagatosio e isomaltulosio) vengono adeguate a livello linguistico.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per l'economia**

Le modifiche previste mirano ad adeguare il diritto svizzero a quello UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo a entrambi i mercati di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie.

### **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

La presente modifica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, versione della GU L 328 del 12.12.2015, pag. 46.